


TAR LAZIO
UFFICIO COPIA
DEI TRIBUNALI REGIONALI
AMMINISTRATIVI DEL LAZIO



set. 7742/2006

REPUBBLICA ITALIANA

N. Reg.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Anno 2006


Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio

N. Reg.Ric.

Roma

Anno

Sezione I quater



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con rito abbreviato ai sensi dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 9 della legge 21 luglio

2000, n. 205,

sul ricorso n. 7965/2006 proposto dalla sig.ra [redacted] rappresentata e difesa dall'avv. Pina Scialanca e dall'avv. Fabrizio Marcellini, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Gargano 26, presso il suddetto avv. Marcellini;

contro
il Comune di [redacted] in persona del [redacted] pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Preziosi e presso di lui elettivamente domiciliato in Roma, piazza Tuscolo 17;

per l'annullamento

della determinazione del Responsabile dell'Area urbanistica n. 33 del 3.6.2004, di demolizione di opere abusive;

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visti gli atti di causa;

Vista la domanda incidentale di sospensione dell'atto impugnato;

Relatore alla presente Camera di consiglio del 15 giugno 2006
il Consigliere Giancarlo Luttazi;

Espletate le difese come da verbale;


Considerato che questo Collegio, nel rispetto della completezza del contraddittorio – quale risultante dalle rituali comunicazioni alle parti - ritiene di poter decidere la questione in forma semplificata ai sensi dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'assorbente motivo di ricorso il quale lamenta che relativamente agli abusi contestati la ricorrente ha presentato domanda di condono edilizio - ai sensi dell'art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326 - in data anteriore alla emanazione dell'impugnato provvedimento repressivo;

Considerato che in effetti risulta che alla data dell'atto impugnato pendeva domanda di condono edilizio per il sanzionato abuso;

Visto l'art. 38 della legge 28 febbraio, n. 47, richiamato dal ripetuto art. 32, comma 25, del decreto-legge n. 269/2003;

Considerato che il citato art. 38 della legge n. 47/1985 prevede tra l'altro che la presentazione nei termini della domanda di



condono edilizio sospende il procedimento per le sanzioni amministrative;

Ritenuto pertanto che il ricorso in epigrafe debba essere accolto; e che per l'effetto debba essere annullato l'impugnato provvedimento. /salve le determinazioni sulla istanza di condono e l'esercizio dei poteri comunali di vigilanza edilizia su eventuale ulteriore attività edificatoria;

Ritenuto di compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato salve le determinazioni sulla istanza di condono e l'esercizio dei poteri comunali di vigilanza edilizia su eventuale ulteriore attività edificatoria.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso dal Tribunale amministrativo regionale nella Camera di consiglio del 15 giugno 2006 con l'intervento dei magistrati

- Pio Guerrieri Presidente
- Gabriella De Michele Consigliere
- Giancarlo Luttazi Consigliere est.

L'ESTENSORE
Giancarlo Luttazi

IL PRESIDENTE
Pio Guerrieri



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE QUARTA
Add. 29 AGO 2006
alla presente istanza è stata trasmessa la domanda di condono edilizio a norma dell'art. 57 del D.Lgs. n. 460 di procedura 17 giugno 2007 n. 942

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA
IL SEGRETARIO DI SEZIONE
29 AGO 2006

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

UFFICIO COPIA

è copia conforme all'originale che si
rilascia ai sensi di legge a richiesta
di Avv. S. S. S. S. S.

Sono fasciate n. Tre

data 17 SET. 2007 17 SET. 2007

Il Funzionario Responsabile

